



Città di Foggia
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE
ORDINANZA SINDACALE
nr. 23 del 13/06/2025

OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE IL FENOMENO DELLA COSIDDETTA MOVIDA: disposizione di divieti di somministrazione e vendita, in determinate fasce orarie, di bevande alcoliche e analcoliche.

LA SINDACA

PREMESSO CHE:

- Il nuovo Regolamento di Polizia Urbana persegue, tra gli altri, l'obiettivo della tutela della sicurezza urbana, dell'incolumità pubblica, del decoro urbano e della quiete pubblica e privata;
- Nello specifico, il medesimo Regolamento, all'art. 27-bis, in applicazione delle prerogative di cui agli artt. 9 e 10 del D.L. n. 14 del 20/02/2017, conv. ex L. 18/04/2017, ha esteso ad altre aree della città interessate dai fenomeni sopra descritti l'applicazione del "divieto di accesso" e, in caso di recidiva, dell' "ordine di allontanamento", cd. "Daspo Urbano";
- La vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche può determinare, o comunque agevolare, aggregazioni ed assembramenti nelle piazze, nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, nonché riflettersi negativamente sulla libera circolazione delle persone sul territorio foggiano;
- Il ripetuto abbandono di bottiglie di vetro, che rischiano di diventare strumenti di offesa in caso di colluttazioni, può costituire pericolo, laddove si verificano movimenti incontrollati di folla, con notevole decadimento della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica;
- In data 11/03/2025 è stata emanata l'Ordinanza Sindacale n. 7 del 11/03/2025, con la quale venivano disposte misure urgenti per fronteggiare il fenomeno della cosiddetta "Malamovida", disponendo divieti e limitazioni alla somministrazione e vendita di bevande alcoliche e analcoliche negli spazi ed aree pubbliche in una zona delimitata del centro storico;
- Che la summenzionata Ordinanza è stata emanata a seguito di numerose segnalazioni pervenute alla Polizia Locale da parte dei residenti delle aree del Centro Storico che hanno lamentato, a più riprese con richieste d'intervento alla centrale operativa della Polizia Locale e con esposti presentati nel corso del tempo, che il rumore antropico, prodotto dai reiterati assembramenti di persone nelle ore serali e notturne che si concentrano al di fuori dei locali e delle attività commerciali e nei pressi delle occupazioni esterne date in concessione (dehors, sedie, tavoli, ombrelloni, ecc.), ledono gravemente la vivibilità dei luoghi; tali assembramenti sono motivati dal diffuso consumo di alcolici, oltre che di alimenti, nella pubblica via; consumo alimentato dalla somministrazione per asporto fino a tarda notte effettuato dai numerosi esercizi presenti in zona; a tali fenomeni si accompagnano frequenti episodi di violenza verosimilmente provocati dall'abuso di alcol e droghe, come emerge da numerosi articoli di stampa e filmati diffusi sui canali social; tale situazione oltre a provocare disturbo al riposo e alla quiete notturna dei residenti, genera una fondata percezione di diffusa insicurezza;

DATO ATTO che, per effetto della suddetta Ordinanza, si è manifestata una attenuazione delle problematiche legate ai fenomeni della movida;

PRESO ATTO della necessità dell'adozione di ulteriori azioni mirate a superare le residuali situazioni di pregiudizio alla vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della sicurezza urbana;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii. - Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - e specificamente il comma 5, il quale prevede che *"... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche..."*;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art 14 bis della legge 30 marzo 2001, n. 125 *"La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni"*;

RICHIAMATA la Sentenza del Consiglio di Stato n 7989 del 28 agosto 2023 che ha ben chiarito che *"...la licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è qualificabile come autorizzazione di polizia e, in quanto tale, soggetta alle misure sanzionatorie - sospensione o revoca – previste in generale dall'art. 10 del T.U.L.P.S.. ..."* precisando, inoltre, *"...la legittimità della misura sanzionatoria della sospensione della licenza, ai sensi dell'art. 10 del r.d. n. 773 del 1931, non solo nei casi di abuso del titolo, ma anche nelle ipotesi in cui la condotta del titolare il titolo abilitativo sia improntata alla violazione delle modalità di svolgimento del servizio. Le autorizzazioni di polizia devono, infatti, essere utilizzate conformemente alle prescrizioni contenute nelle leggi e nelle fonti sub-primarie, dovendosi ritenere che la violazione di tale corpus normativo configuri un uso certamente anomalo e, quindi, un evidente abuso del titolo, da sanzionare alla stregua dell'art. 10 richiamato..."*.

CONSIDERATO CHE le aree del Centro Storico interessate dal fenomeno sono indicate nella planimetria allegata alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale e vanno ridimensionate rispetto alla perimetrazione dell'Ordinanza Sindacale n. 7 del 11/03/2025;

DATO ATTO che in data 26/05/2025, le associazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative di Foggia ed una rappresentanza di residenti di Viale Dante Alighieri hanno partecipato unitamente alla Sindaca, all'Assessore alle Attività Produttive, alla Assessora alla Polizia Locale e al Comandante della Polizia Locale ad un tavolo di confronto finalizzato alla necessità di adottare misure volte a contemperare gli interessi pubblici e privati coinvolti;

CONSTATATO che da parte dei titolari di attività produttive venivano recepite le istanze dei residenti, con l'impegno formale alla mitigazione delle conseguenze del fenomeno;

CONSIDERATA pertanto l'opportunità, per i motivi anzidetti, di reiterazione del provvedimento, prevedendo una minore estensione geografica dei divieti ed una mitigazione delle limitazioni;

VALUTATO che, sussistendo i motivi sopra richiamati, è pertanto opportuno prevedere:

- 1) **il divieto di intrattenimento musicale e di emissioni sonore in genere dalle ore 24.00 alle ore 08.00 del giorno successivo;**
- 2) **il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro e/o lattine metalliche, dalle ore 22.00 alle ore 07.00 del giorno successivo;**
- 3) **il divieto di vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche**
 - a. **dalle ore 00.30 alle ore 07.00 dalla domenica al mercoledì;**
 - b. **dalle ore 01.30 alle ore 07.00 dal giovedì al sabato;**
- 4) **il divieto di somministrazione nei dehors e su tavoli e sedie, che insistono su suolo pubblico, qualunque sia il titolo per l'occupazione, nonché su aree relative ai cortili interni o aree private all'aperto su cui si affacciano abitazioni residenziali, dalle ore 01.30 fino alle ore 07.00 per tutti i giorni della settimana.**

Sarà cura dell'esercente provvedere eventualmente alla pulizia straordinaria delle aree oggetto di occupazione del suolo pubblico successivamente all'orario di chiusura e attenersi all'occupazione della metratura autorizzata, nel rispetto, altresì, delle previsioni del Codice della Strada per il transito dei pedoni;

- 5) la chiusura di tutte le attività commerciali, artigianali alimentari e pubblici esercizi alle ore 02.00 e fino alle ore 06.00;**
- 6) i punti vendita con distributori automatici** insistenti nell'area, in deroga alle rispettive concessioni, **potranno svolgere la loro attività dalle ore 07.00 alle ore 24.00.**

VISTI:

- l'articolo 7 del Codice della Strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 50, comma 5, del T.U.E.L.;
- la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995;
- il D.P.C.M. 14-11-1997;
- il D.P.C.M. 01 marzo 1991;
- l'art. 9, comma I, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, che consente al Sindaco l'emissione di Ordinanze contingibili e urgenti per il temporaneo contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività;
- il D.P.C.M. 1/03/91;
- il D.P.C.M. 14/11/1997;
- il D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215 concernente i limiti massimi di esposizione al rumore e i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento danzante;
- il D.M. 16/03/1998;
- gli articoli 20, comma 1 e 30, comma 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- la Legge 24 luglio 2008, n. 125;
- l'art. 9, 68 e 69 del TULPS;
- il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti;

DATO ATTO che il presente provvedimento è di competenza del Sindaco, ai sensi dell'art 50 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 15 della Legge n. 225/1992;

RAVVISATA la necessità, urgenza e indifferibilità del presente provvedimento e constatata la propria competenza in materia;

RITENUTO doversi, altresì, adottare Ordinanza Sindacale per la regolamentazione delle emissioni sonore nei pubblici esercizi, nei luoghi pubblici e nei locali di intrattenimento, a tutela del riposo e della pubblica quiete delle persone;

Per quanto in premessa esposto che deve ritenersi di seguito riportato

ORDINA

a carico delle attività commerciali ed artigiane dedite alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande ubicate sulle vie comunali di seguito elencate e all'interno dell'area delimitata dal perimetro delle stesse:

- Corso Cairoli/Via Duomo/Piazza Mercato/Via Liceo/Corso Vittorio Emanuele/Via San Domenico/Vicolo Arco Contini/Piazza Cesare Battisti;

- 1) il divieto di intrattenimento musicale e di emissioni sonore in genere dalle ore 24.00 alle ore 08.00 del giorno successivo;**
- 2) il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro e/o lattine metalliche, dalle ore 22.00 alle ore 07.00 del giorno successivo;**
- 3) il divieto di vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche**
 - a. dalle ore 00.30 alle ore 07.00 dalla domenica al mercoledì;**
 - b. dalle ore 01.30 alle ore 07.00 dal giovedì al sabato;**

- 4) il divieto di somministrazione nei dehors e su tavoli e sedie**, che insistono su suolo pubblico, qualunque sia il titolo per l'occupazione, nonché su aree relative ai cortili interni o aree private all'aperto su cui si affacciano abitazioni residenziali, **dalle ore 01.30 fino alle ore 07.00 per tutti i giorni della settimana.**

Sarà cura dell'esercente

- provvedere eventualmente alla pulizia delle aree oggetto di occupazione del suolo pubblico successivamente all'orario di chiusura;
- attenersi all'occupazione della metratura autorizzata nel rispetto, altresì, delle dimensioni previste dal Codice della Strada per il transito dei pedoni.

- 5) La chiusura di tutte le attività commerciali, artigianali alimentari e pubblici esercizi alle ore 02.00 e fino alle ore 06.00;**
- 6) i punti vendita con distributori automatici** insistenti nell'area, in deroga alle rispettive concessioni, **potranno svolgere la loro attività dalle ore 07.00 alle ore 24.00.**

ORDINA ALTRESÌ

Alla Polizia Locale e ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli per il puntuale rispetto della presente ordinanza.

Salvo che il fatto costituisca reato:

- a) Chiunque vende e/o somministra alcoolici in violazione dei divieti della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 bis della legge 125/01;
- b) L'inosservanza degli altri obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 10 del TULPS:

- in caso di violazione di una delle previsioni della presente ordinanza è disposta la sospensione fino a 3 giorni dell'attività;
- in caso di seconda violazione è disposta la sospensione fino a 20 giorni dell'attività;
- alla terza contestazione per una violazione delle previsioni della presente Ordinanza si procederà alla revoca del titolo autorizzatorio.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è ricorribile, in alternativa:

- al TAR Puglia, sez. di Foggia, entro i termini previsti dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore **00.30 del 14/06/2025** alle ore **24.00 del 13/09/2025** e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Foggia.

INCARICA

- il SUAP, nonché gli Uffici Comunali, competenti per la notifica a tutti gli operatori interessati oltre alla trasmissione alle Organizzazioni Sindacali di categoria aventi sede e/o competenza nel Comune di Foggia;

INFORMA

che ai sensi e per gli effetti della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii:

- L'Amministrazione competente è il Comune di Foggia – Comando Polizia Locale;
- Il Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale, Dirigente Superiore Dott. Vincenzo MANZO;

che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto:

- Ricorso giurisdizionale al T.A.R. Puglia, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n°1199/1971, entro il termine di gg. 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione;

che, ai sensi dell'art. 8 della Legge n°241/1990 e ss.mm.ii., l'Amministrazione competente è il Comune di Foggia – Servizio Protezione Civile.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- sia inserita nel registro Generale delle Ordinanze tenuto dall'Ufficio di Gabinetto del Comune di Foggia;
- sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e pubblicata e sul sito web del Comune di Foggia www.comune.foggia.it;
- sia trasmessa, per i provvedimenti di competenza e per opportuna conoscenza:
- alla Prefettura di Foggia;
- al Comando Provinciale Carabinieri di Foggia;
- alla Questura di Foggia;
- al Comando di Polizia Locale di Foggia;
- al Comando VV.F. di Foggia;

nonchè per conoscenza:

- al Segretario Generale del Comune di Foggia;
- all'Ufficio Archivio e Protocollo del Comune di Foggia;

LA SINDACA

Episcopo Maria Aida-Tatiana

Documento firmato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2
Legge 235/2010 - Codice dell'Amministrazione Digitale

f.to IL RUP

Dott. Vincenzo MANZO